



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
NOVARA**

**UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI**

[com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it)

**A Ordine Ingegneri Novara**

PEC: [ordine.novara@ingpec.eu](mailto:ordine.novara@ingpec.eu)

mail: [ording.no@ording.no.it](mailto:ording.no@ording.no.it)

**Ordine Architetti Novara**

PEC: [oappc.novara-vco@archiworldpec.it](mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it)

mail: [infonovara@awn.it](mailto:infonovara@awn.it)

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati Novara**

PEC: [collegio.novara@geopec.it](mailto:collegio.novara@geopec.it)

mail: [segreteria@geometri.novara.it](mailto:segreteria@geometri.novara.it)

**Collegio dei Periti Novara**

PEC: [collegiodinovara@pec.cnpi.it](mailto:collegiodinovara@pec.cnpi.it)

mail: [segreteria@periti-industriali-novara.it](mailto:segreteria@periti-industriali-novara.it)

p.c. SUAP tutti

**OGGETTO: chiarimenti sull'elaborazione di pratiche di prevenzione incendi. DPR 151/11, allegato I.  
Ausilio per una corretta impostazione metodologica.**

Nell'ambito dell'attività istruttoria effettuata quotidianamente da questo Comando si è potuto notare con una certa frequenza che alcune istanze di valutazione del progetto (art.3 del DPR 151/11) allegano documentazione tecnica che non sviluppa adeguatamente quella parte fondamentale e peculiare del procedimento trattante la valutazione del rischio incendio, cioè quel momento del progetto ritenuto dalla normativa tecnica, fondante e alla base del coerente sviluppo di tutte le scelte conseguenti operate nel seguito dal progettista; ciò anche con particolare riferimento ai casi in cui lo strumento di progettazione cogente sia costituito dall'allegato tecnico al D.M. 03/08/2015 e s.m.i. c.d. "codice di prevenzione incendi", da qui in poi denominato "codice".

Si precisa che una corretta impostazione metodologica della "pratica di prevenzione incendi" non può prescindere dalla presentazione dell'istanza nelle modalità contenute nell'allegato I al D.M. 07/08/2012, che ripongono, ancora una volta, nella valutazione del rischio il tema fondamentale di tutto il processo per addivenire ad un livello di rischio cosiddetto accettabile. Si sottolinea che l'introduzione del codice nulla ha rivoluzionato in merito a tale aspetto; la valutazione del rischio d'incendio era ed è ritenuta infatti momento imprescindibile anche nella progettazione che si serve o si serviva di regole tecniche orizzontali precedenti alla sua introduzione, comunque tutt'ora applicabili nei casi in cui il codice non sia lo strumento adatto alla progettazione, vuoi perché l'attività da trattare ricade fuori dal suo campo di applicazione, vuoi per via di una particolare gestione delle modifiche di una determinata situazione dell'esistente (art.2 commi 3 e 4 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i., c.d. codice). Menzione a parte, come noto, riguarda l'applicazione di disposizioni tecniche specifiche in vigore (c.d. "tradizionali" ed elencate all'art. 5 comma 1 bis del codice), in cui la valutazione del rischio costituisce fatto meramente comparativo rispetto alle prescrizioni delle disposizioni stesse.

In particolare, nel caso di applicazione del codice, la valutazione del rischio d'incendio è da ricondursi a quanto delineato nel paragrafo G.2, peraltro in totale accordo con quanto contenuto nell'allegato I al D.M. 07/08/2012. E' ben evidente che la scelta di una tipologia di profili rischio vita, beni ed ambiente non supportata a

monte dalla valutazione anzidetta, costringe inevitabilmente alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa e/o di perfezionamento, con evidente allungamento dei tempi del procedimento.

Con l'intento di fornire ausilio metodologico alla progettazione si precisa che la valutazione del rischio, è in tutti i casi ritenuta sufficiente in forma puramente qualitativa, a meno di analisi più approfondite, se ritenute necessarie dal progettista antincendio nel caso specifico.

Egli ha in questo senso ampia libertà di azione, scegliendo fra i metodi di valutazione condivisi in letteratura, potendo avere così un'idea, sulla base di considerazioni sempre qualitative, degli scenari qualitativi più severi ma credibili per l'attività oggetto della progettazione antincendio.

A supporto di quanto sopra riportato anche l'applicazione delle soluzioni alternative o in deroga, per esempio con impiego dei metodi della FSE (fire safety engineering) recepisce, a monte, una valutazione del rischio finalizzata all'attribuzione dei profili di rischio vita, beni ed ambiente, che non necessariamente deve essere di natura quantitativa.

Questo Comando rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e prega di dare massima diffusione a tutti i relativi iscritti a fini di uniformità di indirizzo.

Il responsabile dell'ufficio di P.I.  
DV Federico Fornarelli

Sottoscritto con firma digitale  
IL COMANDANTE  
(ROMANO)